



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

- APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30.01.1990

- CONFERMATO DELIBERA COMMISSARIO N. 65 DEL 15.05.2014



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

ART. 1 – FINALITA'

Gli orti sociali sono una iniziativa del Comune finalizzata al soddisfacimento dei bisogni sociali, soprattutto della popolazione anziana, favorendo una migliore utilizzazione del tempo libero, da gestire in accordo con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

ART. 2 – STRUTTURA

I terreni destinati ad orti dei quali l'Amministrazione Comunale è proprietario o affittuaria, sono suddivisi in appezzamenti di circa 130 mq. ciascuno e sono assegnati, con criteri fissati nei successivi articoli, affinché venga curata la coltivazione.

Il confine di ogni appezzamento è delimitato da appositi picchetti apposti a cura del Comune.

L'ufficio Tecnico stabilirà ogni quanti orti dovrà essere lasciato uno spazio di accesso al fiume, che dovrà essere assestato e mantenuto dai confinanti.

ART. 3 – REQUISITI PER OTTENERE LA CONCESSIONE DELL'ORTO

Ognuno degli appezzamenti di cui al precedente art. 2 viene assegnato, per la coltivazione, a cittadini residenti nel Comune di San Piero a Sieve che ne facciano domanda al competente ufficio comunale e che non svolga attività lavorativa e che non siano conduttori di altri terreni o che, essendo conduttori di altri terreni, rinuncino a coltivarli.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Per l'assegnazione viene considerato eventuale titolo di precedenza la segnalazione di casi particolari fatta dal servizio di Assistenza Sociale dell'Unità Sanitaria Locale e la qualità di pensionato.

ART. 4 – COMITATO DI GESTIONE

Il Comune, per il servizio degli orti sociali, si avvale della collaborazione di un Comitato di gestione nominato dal Consiglio Comunale composto da: (soppressa con delibera c.c. 46/2001)

n. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di cui uno di minoranza;

n. 1 membro delle organizzazioni sindacali di categoria locali;

n. 1 membro designato dall'Assemblea degli assegnatari.

Il Comitato di Gestione elegge un Presidente scegliendo fra i suoi componenti.

Il Comitato di Gestione si rinnova ad ogni scadenza del Consiglio Comunale e viene nominato in una delle prime sedute del Consiglio neoeletto, dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta Municipale.

In caso di controversie sulla formazione del Comitato o di mancate designazioni, il Consiglio Comunale procede comunque alla nomina nel rispetto per quanto possibile, della composizione stabilita dal I^a comma del presente articolo.

L'incarico di componente del Comitato di Gestione non dà diritto ad alcuna retribuzione o indennità.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti ad ogni riunione del Comitato.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

ART. 5 – FUNZIONI E COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione si occupa:

- a) di formulare proposte per migliorare la conduzione degli orti;
- b) di formulare proposte per finalizzare l'iniziativa a momenti di vita collettiva;
- c) di esaminare le domande per l'assegnazione degli orti qualora le richieste superino i lotti disponibili, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13 per la prima assegnazione;
- d) di segnalare all'Amministrazione Comunale, per i provvedimenti di revoca della concessione, eventuali infrazioni alle disposizioni che regolano l'uso del terreno;
- e) di convocare l'assemblea degli assegnatari ogni qualvolta lo ritenga necessario.

ART. 6 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

I cittadini di cui al precedente art. 3 possono presentare la domanda di assegnazione dell'orto al competente ufficio comunale, in qualsiasi momento dell'anno.

L'assegnazione avrà carattere sperimentale per un periodo di 3 anni rinnovabile tacitamente e potrà comunque essere revocata qualora il Comune intenda utilizzare l'area assegnata in maniera diversa.

ART. 7 – CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE

Fermo restando che per la prima assegnazione si osservano le modalità stabilite dall'art. 13 del presente regolamento, per le assegnazioni successive si provvede dando la precedenza alle eventuali richieste non soddisfatte in prima assegnazione seguendo l'ordine della graduatoria



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

appositamente compilata e, ad esaurimento di queste, si esaminano le domande secondo l'ordine logico di presentazione.

La concessione dell'orto va operata con deliberazione della Giunta Municipale.

Fra il Comune e l'assegnatario sarà sottoscritto un apposito atto di assegnazione indicante il lotto concesso, le modalità di conduzione e la durata della concessione, che deve comunque intendersi provvisoria.

ART. 8 – CANONE DI ASSEGNAZIONE

All'inizio di ogni anno l'assegnatario dovrà pagare al Comune una quota pari a Lire 7.500 annue a titolo di canone wper l'uso del terreno assegnatogli.

ART.9 – CESSAZIONE DELLA ASSEGNAZIONE

L'assegnazione può cessare in qualsiasi momento dell'anno per:

1. morte dell'assegnatario;
2. rinuncia da parte dell'assegnatario;
3. trasferimento della residenza dell'assegnatario in altro Comune;
4. revoca della concessione per inadempienza da parte dell'assegnatario da pronunciarsi dalla Giunta Municipale su segnalazione del Comitato di Gestione.

Nel caso di rinuncia e di trasferimento della residenza, l'uso dell'orto può essere protratto fino ad ultimazione della raccolta di quanto inseminato e comunque non oltre la fine del successivo mese di dicembre.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

In caso di morte la raccolta di cui al comma precedente è consentita ai familiari e nella nuova assegnazione ha la precedenza il coniuge che ne faccia la richiesta, semprechè sia nella condizione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

In caso di revoca il raccolto sarà devoluto all'utilizzazione a scopi sociali.

ART. 10 – MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ORTO

gli orti assegnati devono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che potranno essere coadiuvati nella conduzione dai loro familiari.

All'assegnatario è fatto divieto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'orto assegnatogli.

Nelle zone usate e organizzate ad orti sociali sono ammesse costruzioni per annessi agricoli fino ad un volume di mc 20,00 soltanto in materiale leggero a carattere precario di tipo prefabbricato o materiale plastificato tipo ondulato verniciato esternamente di colore verde come da campione fornito dall'Ufficio Tecnico comunale.

Le costruzioni dovranno essere costituite da un unico locale, sono pertanto vietate qualsiasi tipo di tramezzature interne. Nel caso di più richieste su appezzamenti contigui l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'accorpamento anche su singole proprietà, previa approvazione di un piano generale esteso a tutta la zona ortiva interessata.

L'altezza massima interna degli annessi non potrà superare i m. 2,50 e l'altezza minima in ml. 2,00 rispetto al piano di calpestio all'impostare interno in presenza di copertura inclinata.

Non sono ammesse più di due finestre, siano o no lucifere, per ogni annesso costruito. La soglia delle stesse dovrà essere impostata ad un'altezza minima di m. 1,50 rispetto al piano di calpestio del locale.

L'annesso agricolo dovrà essere dotato di un unico accesso dall'esterno di larghezza minima pari a m. 1,10 e massima pari a m. 2,50. Detto accesso dovrà essere provvisto di porta. Sono pertanto vietate chiusure a sistemi avvolgibili o basculanti.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Sono ammessi infissi di legno verniciato con tinte trasparenti oppure in ferro e/o ferro-vetro colorati a legno.

Uniche pavimentazioni ammesse sono del tipo in "terra battuta" o in massetto di calcestruzzo su vespaio. È vietato qualsiasi tipo di pavimentazione di finitura.

La copertura dei nuovi annessi agricoli dovrà essere ad unica falda, inclinata massimo del 15% in materiale leggero tipo ondulato.

Sono ammesse costruzioni per annessi agricoli che abbiano caratteristiche molto regolari, in particolare modo la pianta del locale dovrà corrispondere alla figura geometrica del quadrato o del rettangolo con lati di misura massima di ml . 3,00.

Nel computo del volume del fabbricato saranno incluse le parti interrate o seminterrate dallo stesso.

E' fatto obbligo di mettere a dimora una congrua quantità di verde di specie locali sempreverdi a totale schermo del nuovo edificio. Quanto indicato nel presente capoverso verrà quantificato di volta in volta all'atto del rilascio della concessione edilizia.

I nuovi annessi agricoli dovranno essere inseriti senza alterare le caratteristiche del paesaggio naturale e tenendo conto della presenza di eventuali costruzioni preesistenti. In particolare, l'inserimento di nuove costruzioni per annessi agricoli fino ad un massimo di mc. 20,00 in zone di quota superiore ai 250 m. sul livello del mare rimane ai fini dell'ubicazione al giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Negli annessi agricoli è vietata la residenza anche temporanea; sono perciò vietati impianti accessori quali cucine, impianti di riscaldamento, servizi igienici. Gli eventuali scarichi di liquami derivanti da presenza di animali da cortile dovranno essere convogliati e trattati secondo la legislazione vigente al momento della richiesta, secondo le norme e secondo quanto di volta in volta verrà stabilito dall'Ufficiale Sanitario.

I nuovi annessi agricoli non potranno essere approvvigionati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico, di energia elettrica, di allacciamento telefonico, ecc. E' fatto pertanto divieto a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici, di somministrare le loro forniture, fatta eccezione



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

per il periodo strettamente necessario per la costruzione dell'opera. Quanto sopra dovrà essere oggetto di particolari condizioni espresse sulle singole concessioni edilizie.

Considerato che l'intervento per la costruzione di annessi agricoli fino ad un massimo di mc. 20,00 è eseguito per soddisfare le esigenze dei proprietari di piccole aree che non esercitano l'attività agricola a titolo principale, ciò non dà alcun diritto al titolare di richiedere l'esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del Comune, in quanto per lo sfruttamento dei locali previsti nel presente articolo risulta sufficiente una viabilità a carattere interpoderale e quindi privato.

È concessa la possibilità di recinzione dell'orto assegnato con rete metallica plastificata h. 1,50.

L'assegnatario deve inoltre aver cura delle salcete e del greto del fiume sottostante e sovrastante.

CANILI: è concesso realizzare all'interno del proprio appezzamento un piccolo canile che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) la cuccia m. 1X1 h. m. l.; deve essere realizzata all'interno dell'annesso agricolo con fuoriuscita verso l'esterno. La fuoriuscita deve essere alta cm. 50 e larga cm. 40;

b) il recinto a rete metallica alta m. 2,00 e larga m. 3X3;

c) il contenitore abbeveratoio deve contenere l. 5 di acqua permanentemente e giornalmente cambiata e deve essere sollevato da terra di cm. 30;

d) gli escrementi devono essere allontanati giornalmente;

e) la suddetta recinzione non deve contenere più di due cani.

SERRA ORTIFERA: in ogni orto può essere realizzata una sola serra per protezione degli ortaggi e sementi, dalle dimensioni non superiori a m. 3X5, h. m. 1,70.

il colore del nylon deve essere bianco.

In ogni orto possono essere collocati al massimo 3 contenitori metallici (bidoni) per la riserva acquifera. Tali bidoni dovranno essere interrati ed adeguatamente protetti.

Ogni altro contenitore e attrezzi devono essere riposti entro l'annesso agricolo.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

ART. 11 – TIPO DI COLTIVAZIONE

Il terreno assegnato non potrà essere adibito ad altro uso che quello della coltivazione di ortaggi e di fiori.

ART. 12 – NORME SUL COMPORTAMENTO

Dall'atto della consegna e per tutto il periodo in cui avrà in concessione il terreno, l'assegnatario ed i coadiuvanti della sua famiglia hanno il dovere di non arrecare danni di qualsiasi natura agli altri assegnatari ed alle cose altrui.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA PER LE MODALITA' DI PRIMA ASSEGNAZIONE

La prima assegnazione è fatta nel corso di una assemblea alla quale partecipano:

- rappresentati dell'Amministrazione Comunale;
- rappresentati delle Organizzazioni Sindacali;
- tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione.

Nel corso di tal assemblea sarà effettuato il sorteggio del lotto da assegnare ad ogni richiedente , con precedenza a chi attualmente usa l'area.

Se le richieste superano il numero degli orti disponibili, fra le domande non soddisfatte sarà effettuato il sorteggio per la formazione della graduatoria prevista dal precedente art. 7 per le assegnazioni successive a quelle disciplinate dal presente articolo.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Il verbale delle operazioni della prima assegnazione viene redatto a cura del Segretario Generale o da un suo delegato ed è trasmesso dallo stesso alla Giunta Municipale per l'adozione del relativo atto di concessione.

ART. 14 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà consegnata ad ogni assegnatario, che ha l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte, in caso di inadempienza sarà disposta la revoca della concessione del terreno con le modalità e conseguenze previste dal precedente art. 9.